

Regolamento per lo svolgimento del referendum

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 61 del 22.4.2004, divenuta esecutiva il 9 maggio 2004

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e limiti del referendum)

1. Ai sensi di quanto disposto dal Titolo V, Capo II, artt. da 52 a 58 dello Statuto della Provincia, può essere indetto il referendum consultivo, propositivo, abrogativo, per proporre l'adozione di atti e provvedimenti oppure la revoca o la modifica di atti e di provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta della Provincia.
2. E' escluso il referendum per gli argomenti di cui all'art. 52. comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) dello Statuto della Provincia e per gli atti la cui revoca o modifica contrasti con disposizioni o principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Art.2

(Esito del referendum consultivo e discussione in Consiglio)

1. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio Provinciale entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dell'esito del referendum.
2. In occasione della seduta di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio Provinciale è tenuto ad assicurare che:
 - a) la convocazione del Consiglio sia portata a conoscenza dei proponenti il referendum o loro rappresentante;
 - b) la discussione sia preceduta dalla lettura, effettuata dal Presidente medesimo o da un consigliere da lui delegato, della relazione alla proposta; nel caso in cui si renda necessario effettuare una sintesi della relazione, questa deve essere concordata con i proponenti il referendum o con il loro rappresentante.
3. Il Consiglio provinciale si esprime in ordine all'esito del referendum consultivo. Nel caso in cui l'atto oggetto del referendum sia di competenza di altro organo della Provincia, la posizione del Consiglio Provinciale può esprimersi solo attraverso l'approvazione di una mozione.

TITOLO II - COMMISSIONE DI ESPERTI

Art. 3

(Ammissibilità del referendum)

1. L'ammissibilità del referendum è stabilita dalla Commissione per i Referendum di cui all'art. 52 e seguenti dello Statuto.
2. La Commissione inoltre decide sull'eventuale accorpamento di più quesiti referendari.
3. La decisione della Commissione è vincolante; della medesima è data pubblicità nelle forme previste per gli atti degli organi della Provincia.

Art. 4

(Nomina e durata)

1. La Commissione per i Referendum è composta da tre membri dotati di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo e

costituzionale e all'ordinamento degli enti locali. L'Amministrazione Provinciale mette a disposizione della Commissione un idoneo ufficio e il necessario personale di segreteria.

2. La Commissione per i Referendum è eletta dal Consiglio Provinciale, con voto limitato a due componenti, indicando contemporaneamente il Presidente.

3. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che la ha nominata.

4. Qualora uno dei componenti venga a mancare, per decadenza o dimissioni o qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Provinciale è convocato entro i successivi trenta giorni per provvedere a sostituirlo.

Art. 5

(Incompatibilità)

1. Non possono essere nominati a fare parte della Commissione:

a) i dipendenti dell'amministrazione provinciale;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali in carica, i componenti della giunta regionale, delle giunte provinciali e comunali;

c) gli amministratori di altri enti locali, di aziende o enti soggetti a vigilanza da parte di enti locali;

d) i Difensori civici comunali, provinciali e regionali.

2. Il Consiglio provinciale, col medesimo atto con cui accerta l'incompatibilità, dispone a maggioranza la revoca del componente della Commissione.

Art. 6

(Funzionamento)

1. La Commissione è convocata per la seduta di insediamento dal Presidente del Consiglio provinciale, entro trenta giorni dall'efficacia della nomina.

2. La Commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le riunioni non sono pubbliche. Di esse è redatto processo verbale.

Art. 7

(Gettone di presenza)

1. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza pari a due volte quello dei consiglieri provinciali.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM

Art. 8

(Quesito referendario)

1. Il quesito referendario consiste in un'unica domanda con la quale si richiede, in ordine ad un atto identificato, l'assenso o meno circa:

* la sua adozione;

* la revoca del medesimo;

* la sua modifica.

2. Nei casi di cui alla precedente lettera c), il quesito referendario individua con precisione il contenuto della modifica.

Art. 9

(Richiesta)

1. La richiesta di referendum è presentata al Presidente della Provincia:

* dal Comitato promotore del referendum, costituito da almeno cento proponenti aventi diritto a partecipare alle consultazioni referendarie al momento della presentazione, quando la richiesta è presentata ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) dello Statuto;

* dal Consiglio Provinciale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio;

* da cinque Consigli Comunali che rappresentino almeno una popolazione di ottantamila abitanti, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti i Consigli Comunali medesimi.

2. La richiesta, redatta in forma scritta, deve contenere:

-il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione;

-una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.

3. Qualora la richiesta venga avanzata dal Comitato promotore del referendum, oltre a quanto richiesto al comma 2 del presente articolo, la medesima deve contenere:

-le generalità dei soggetti proponenti (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale domicilio);

-il rappresentante del Comitato destinatario delle comunicazioni di cui al presente Regolamento;

-la sottoscrizione dei proponenti con firma autenticata nei modi di legge.

4. L'atto di cui è proposta l'adozione deve essere presentato in forma scritta; l'atto di cui è proposta la revoca o la modifica deve essere individuato con riferimento al numero, data, oggetto e organo che lo ha adottato; qualora sia proposta la modifica di un atto, il quesito referendario deve individuare esattamente la parte dispositiva dell'atto di cui è proposta la modifica.

5. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio Provinciale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio medesimo. Ove presentata essa è dichiarata irricevibile dalla Commissione di cui al precedente art. 3.

Art. 10

(Ammissibilità)

1. La richiesta di referendum viene trasmessa dal Presidente della Provincia, entro quindici giorni dal ricevimento, alla Commissione per i referendum per l'espressione del giudizio di ammissibilità. Il giudizio della Commissione è basato esclusivamente sulle seguenti verifiche:

-ammissibilità delle materie

-chiarezza e congruenza della formulazione del quesito

-regolarità della presentazione sia in ordine al numero dei consiglieri richiedenti, al numero dei consigli comunali e degli elettori rappresentati, sia in ordine alle firme di sottoscrizione quando prescritte.

2. La Commissione per i referendum decide con processo verbale sulla ammissibilità della richiesta, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Il verbale è immediatamente consegnato al Presidente della Provincia che provvede a notificarlo ai proponenti per gli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 11

(Riformulazione del quesito)

1. La Commissione, ove ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a quindici giorni, per la riformulazione del quesito.

2. Ove la riformulazione non venga trasmessa alla Commissione nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione dichiara la proposta inammissibile.

Art. 12

(Ammissione del referendum)

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità, il Presidente della Provincia, con ordinanza da assumere entro dieci giorni, dichiara l'ammissione del referendum.
2. L'ordinanza, pubblicata all'albo pretorio della Provincia, è notificata ai soggetti richiedenti e comunicata ai Sindaci della Provincia per la sua pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 13

(Deliberazione del Consiglio Provinciale o dei Consigli comunali)

1. Qualora il referendum sia stato dichiarato ammissibile dal Presidente della Provincia su richiesta della maggioranza dei Consiglieri provinciali o di almeno cinque Consigli Comunali, il Consiglio Provinciale o i singoli Consigli Comunali ne prendono atto con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'ordinanza di ammissione del referendum. La non adozione dell'atto deliberativo nei termini detti ha effetto di estinzione del procedimento del referendum. L'estinzione del procedimento è decisa dalla Commissione per il referendum, con verbale da trasmettere al Presidente della Provincia.

Art. 14

(Raccolta delle firme)

1. La raccolta delle ventimila firme di cittadini iscritti alle liste elettorali di almeno venti comuni della Provincia, deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di ammissione del referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum consultivi tutti i soggetti maggiorenni che, al momento della sottoscrizione, sono residenti nel territorio della Provincia, anche se non forniti di cittadinanza italiana.
2. Le firme devono essere autenticate a norma di legge e devono essere raccolte in appositi moduli conformi al modello tipo predisposto dall'amministrazione, nel quale è stampato il quesito referendario ed è prevista l'esatta indicazione delle generalità dei sottoscrittori.
3. I moduli di raccolta delle firme sono riprodotti a cura dei soggetti proponenti in modo tale da assicurare la perfetta leggibilità del quesito e degli altri elementi formali che vi sono rappresentati. Le firme raccolte su moduli non conformi al modello tipo ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle. I proponenti possono richiedere alla Commissione elettorale, di cui al successivo art. 23, che i moduli di raccolta siano verificati per la conformità; in tal caso la Commissione provvede entro ventiquattro ore dalla richiesta.
4. Ai fini della autenticazione delle firme, l'amministrazione assicura appositi centri di raccolta funzionanti in orario di apertura degli uffici.
5. Entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la raccolta, i moduli contenenti le firme sono consegnati al Segretario Generale per gli adempimenti di cui all'art. 54 dello Statuto. La Commissione per il referendum decide sulla definitiva ammissione. Trascorso il termine di scadenza senza che alcuna firma sia presentata, o le firme presentate siano inferiori al prescritto numero, la Commissione decide l'estinzione del procedimento referendario con verbale trasmesso al Presidente della Provincia. La decisione sulla ammissione o sull'estinzione del referendum deve avvenire entro trenta giorni dalla consegna delle firme dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia.

Art. 15

(Indizione del Referendum)

1. Il Presidente della Provincia fissa la data del referendum che dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della Commissione per il referendum di cui al precedente articolo.
2. Il Presidente della Provincia, qualora la Commissione abbia deciso l'estinzione del procedimento referendario, ne prende atto con apposita ordinanza pubblicata all'albo pretorio.
3. Il Presidente della Provincia, subito dopo l'indizione del referendum incarica l'Ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni di predisporre una sintetica illustrazione dell'oggetto del

referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare da fornire tempestivamente agli elettori, come previsto dall'art. 56, comma 4, dello Statuto.

Art. 16

(Propaganda elettorale)

1. I Sindaci mettono a disposizione per la propaganda elettorale del soggetto promotore appositi spazi.
2. Possono richiedere spazi anche i Gruppi consiliari della Provincia, dei Comuni, Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i tre giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. I Sindaci provvederanno all'assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi a quanto stabilito dal comma precedente.
4. La propaganda è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

(Interruzione del referendum)

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio Provinciale e nei novanta giorni successivi dalla data di elezione.
2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale il referendum già indetto è automaticamente interrotto all'atto della pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali ed ha luogo entro novanta giorni dalla data delle elezioni.

Art. 18

(Disciplina delle votazioni)

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. Per l'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e Sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione la Commissione elettorale fa riferimento alle disposizioni di legge in materia referendaria.

Art. 19

(Certificati elettorali)

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, o documenti equivalenti, devono essere consegnati a cura dei Sindaci dal ventesimo al decimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati, o documenti equivalenti, non recapitati al domicilio degli elettori possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi.

Art. 20

(Ufficio di Sezione)

1. In ciascuna Sezione è costituito, a cura dei Sindaci, un Ufficio elettorale composto da un Presidente, eletto a sorte fra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di seggio, e da due scrutatori, di cui uno scelto dal Presidente, assume la funzione di vice Presidente, nominati mediante sorteggio della Commissione elettorale comunale, tra le persone iscritte nell'apposito Albo.
2. L'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore sei del giorno fissato per le votazioni. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto per terminare alle ore ventidue dello stesso giorno.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se lo richiedono, due rappresentanti del soggetto promotore. In caso di referendum d'iniziativa del Consiglio Provinciale, uno dei due rappresentanti, nominati dal Consiglio stesso, deve essere espressione della minoranza.

In caso di referendum d'iniziativa dei Consigli Comunali, ogni Consiglio può nominare due rappresentanti, di cui uno espressione della minoranza.

Art. 21

(Operazioni di voto)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Provincia secondo le indicazioni della Commissione di cui al Tit. II del presente Regolamento.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

Art. 22

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'Ufficio di Sezione osserva per gli scrutini l'ordine di priorità delle richieste, quale risulta dall'ordinanza d'indizione del referendum.
3. Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato in duplice copia un unico verbale.
4. Una copia del verbale resta depositata presso i Comuni mentre l'altra copia, con allegati tutti i documenti relativi alle operazioni di voto, viene immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio inoltrata a cura dei Sindaci alla Commissione elettorale di cui all'art. 23.

Art. 23

(Commissione elettorale)

1. Presso la Provincia è costituita la Commissione elettorale composta dal Presidente della Provincia che la presiede, o suo delegato, dal Presidente del Consiglio provinciale, dal Presidente della Commissione consiliare di controllo, da due dirigenti dell'Amministrazione provinciale, individuati tra coloro i cui uffici non hanno competenza sulla materia specifica oggetto del referendum, e da un rappresentante del soggetto promotore.
2. La Commissione è costituita con atto del Presidente della Provincia entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di referendum e rimane in carica fino alla estinzione del procedimento referendario per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle Sezioni elettorali, la Commissione elettorale, in seduta pubblica, dà atto del numero degli elettore che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo avere provveduto al riesame dei voti contestati.

Art. 24

(Proclamazione dei risultati)

1. La proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il risultato è proclamato dalla Commissione elettorale e di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Commissione elettorale, uno è trasmesso al Presidente della Provincia, l'altro alla Commissione per il referendum.

Art. 25

(Reclami)

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum sono ammessi reclami relativi alle procedure referendarie da presentare alla Commissione per il referendum.

2. La Commissione decide nel merito entro i successivi venti giorni.

Art. 26

(Disposizioni applicabili)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia referendaria. Ad essa dovranno riferirsi gli organi della Provincia nell'assunzione degli atti di competenza per garantire lo svolgimento dell'Istituto referendario, in particolare per:

- * il materiale in dotazione agli Uffici elettorali di Sezione;
- * le norme relative alle operazioni di voto e di scrutinio;
- * la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione.

Art. 27

(Spese)

1. Le spese relative allo svolgimento del referendum sono a carico della Provincia. Esse potranno essere ripartite tra Regione, Provincia e Comuni, nell'eventuale concomitanza di diverse consultazioni, previa convenzione.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio della Provincia.

2. Il Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.